

DISCIPLINARE DI GARA

PZLAV003-26

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI

"SS.SS. 407

Lavori di pronto intervento a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza nonché opere varie di manutenzione del corpo stradale e relative pertinenze – Triennio 2026/2028 (Centro A – Nucleo B)"

TIPO DI PROCEDURA:	<i>Aperta ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D. Lgs. 36/2023</i>
	<i>Contratto chiuso</i>
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	<i>Minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.</i>
RIFERIMENTI NORMATIVI:	<i>D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.7 7 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice).</i>

PZLAV003-26 - CIG: BAE29875C5 - CODICE SIL: PZMO26F3TR5158

Progetto n° 5158 del 15/12/2025

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- pubblicato *alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici*;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>.

Struttura Territoriale Basilicata

Via N. Sauro snc - 85100 Potenza T [+39] 0971 608111- F [+39] 0971 56531
Pec anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Sommario

PREMESSE	
1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.P.A.”	
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	
1.3 IDENTIFICAZIONE	
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	
2.1 DOCUMENTI DI GARA	
2.2 CHIARIMENTI.....	
2.3 COMUNICAZIONI.....	
2.4 SEDUTE DI GARA.....	
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	
4.1 DURATA	
4.2 OPZIONI E RINNOVI.....	
4.3 REVISIONE PREZZI	
4.4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .	
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	
6.4 INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE	
6.5 INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	
7. AVVALIMENTO.....	
8. SUBAPPALTO.....	
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	
11. SOPRALLUOGO.....	
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	

13.	REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
13.1	REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS
13.2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA
15.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....
15.3	DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
15.4	DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
15.5	LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA
15.6	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.6.1	<i>Dichiarazioni integrative</i>
15.6.2	<i>Documentazione a corredo</i>
15.6.3	<i>Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....</i>
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....
18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE DOCUMENTALE
19.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
20.	VERIFICA ANOMALI DELLE OFFERTE
21.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
22.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....
23.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
24.	CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO.....
25.	ACCESSO AGLI ATTI
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....

PREMESSE

Con Determina a contrarre prot. CDG-0205297-I del 09/03/2026 questa Stazione Appaltante ha deliberato di affidare i **“Lavori di pronto intervento a seguito di incidenti stradali, emergenze ed eventi imprevedibili per il ripristino definitivo delle condizioni di sicurezza nonché opere varie di manutenzione del corpo stradale e relative pertinenze – Triennio 2026/2028 (Centro A – Nucleo B)”**

Ai sensi dell’art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il “Portale Acquisti di Anas S.p.A.” (di seguito anche il **“Portale”** o la **“Piattaforma”**), accessibile all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all’art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Codice.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Codice e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice.

Si applica l’art. 71, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 in ragione della necessità di garantire la continuità delle attività di pronto intervento lungo le strade statali di competenza del Centro A – Nucleo B (SS. 407), per cui non vi sono le tempistiche congrue ad esperire una procedura di gara con le modalità ordinarie. Tanto al fine di garantire la sicurezza della circolazione e della collettività tutta.

La durata del procedimento è prevista pari a 2 (due) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori ricade nella Province di Potenza e di Matera.

CODICE NUTS: ITF51

CIG: BAE29875C5

CUP: F36G25000540001

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del Codice è l’Ing. Rocco Renzullo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – “PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A.”

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;
- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal *link* "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER (*BravoSolution*) che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) omissis (SPID);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata al successivo par. 13.1. La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto, tramite predetto Portale, sono gratuite.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul link "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

In caso di partecipazione nelle forme aggregate, previste dall'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, ai fini della presentazione dell'offerta nella presente procedura online, tutte le imprese raggruppate/associate, sono tenute alla registrazione al Portale Acquisti di Anas S.p.A., secondo le modalità indicate in precedenza nelle premesse del presente disciplinare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Capitolato Speciale d'Appalto di Lavori – Norme Generali (CSA-NG);
- d) Capitolato Speciale d'Appalto di Lavori - Norme Tecniche (CSA-NT);
- e) Elaborati progettuali;
- f) schema di contratto;
- g) schema di lettera ufficiale di invio dell'offerta;
- h) documento di gara unico europeo (DGUE) da compilarsi *online* nell'apposita RDO;
- i) Linee Guida ai comportamenti ambientali (Servizi e Lavori);
- j) Istruzioni Operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa, consultabili nelle aree pubbliche del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it>) tra cui, in particolare, il "Contratto di Registrazione".

Il bando di gara è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente *link*: https://www.stradeanas.it/it/content/index/arg/pubbl_ex_29.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, tramite pubblicazione del Bando di Gara nella sezione "Fornitori - Bandi di Gara", al seguente *link* https://www.stradeanas.it/it/appalti/rilevanza_comunitaria e sulla Piattaforma <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" da cui è possibile accedere all'area riservata contenente tutta la documentazione di gara.

Si informa che la documentazione di gara è articolata nella sezione "Allegati Dell'Avviso" del sopra citato "Avviso" in Area Pubblica". Ove necessario potranno essere utilizzate ulteriori aree "Allegati" relative al tender sopra indicato, di cui verrà data comunicazione nell'"Avviso in Area Pubblica" e/o attraverso la funzionalità "Messaggi" della Piattaforma.

Le eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Disciplinare, ai relativi allegati, al Capitolato e agli altri documenti dovranno essere inviate ad ANAS S.p.A. esclusivamente mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO di riferimento.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO a Portale, entro il giorno **07/04/2026 alle ore 12:00**.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D.lgs. 36/2023 le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte mediante la funzione "Messaggi" della RDO *online* e in area pubblica del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) all'interno dell'"Avviso in Area Pubblica" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area "Bandi & Avvisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso".

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate in ritardo rispetto ai tempi suindicati, con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa, sin da ora, che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ed in particolare quelle relative **a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di**

avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario , sono eseguite mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa ecc. avvengono mediante la messaggistica del Portale Acquisti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il **mandatario/capofila** al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni afferenti al procedimento di gara.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in sedute riservate, così come riportato ai successivi paragrafi. In casi eccezionali, a proprio sindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale Acquisti tramite la funzione "MESSAGGISTICA".

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto non è stato suddiviso in lotti, in quanto il progetto è stato redatto per le esigenze dei lavori di pronto intervento relativi al Centro di Manutenzione A nucleo B (SS. 407).

Il tronco di Strade Statali ricadente nel Centro di Manutenzione "A" Nucleo "B" è il seguente:

- SS. 407 "Basentana" dal km 0+000 al km 66+500;

Tabella – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione lavorazioni	Categorie SOA	Prevalente	Subappaltabile/non sub.	Importo € (comprensivo dei costi della manodopera e oneri della sicurezza)
1	OG3 "Strade autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane"	II [^] ovvero III [^] con riferimento all'intero importo contrattuale	PREVALENTE	Subappaltabile entro i limiti del 50% della categoria medesima. Awalimento consentito	€ 400.000,00
2	OS12A "Barriere stradali di sicurezza"	I [^]	Ulteriore Categoria	Scorporabile e subappaltabile interamente Awalimento consentito	€ 166.666,67
3	OS11 "Apparecchiature strutturali speciali"	I [^] ovvero in possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 e all'art.28 dell'allegato II.12.	Ulteriore Categoria	Scorporabile e subappaltabile interamente Awalimento consentito	€ 100.000,00
Importo totale a base di gara					€ 666.666,67

Importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 666.666,67** così composto € 649.666,67 per lavori e € 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 285.593,47 e sono già inclusi nell'importo di € 649.666,67 dei lavori.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il contratto di riferimento per il presente appalto è:

- **CCNL settore Edile ed affini** per la categoria OG 3, relativa alle lavorazioni di cui all'Allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza), laddove le caratteristiche dell'appalto e le relative lavorazioni siano, anche per prevalenza, riconducibili al settore edile e affini (Edilizia, Codice CNEL F012 - Codice INPS 068 – si considerano equivalenti i CCNL classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPES F015, F018);
- **CCNL settore Metalmeccanico** per la categoria scorporabile OS12A, per le lavorazioni non riconducibili al settore edile ed affini e non comprese nell'allegato X del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza) – (Metalmeccanico Codice CNEL C011- Codice INPS 113).

L'operatore economico può indicare, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/23, il differente contratto collettivo nazionale che intende applicare, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

In questo caso, l'operatore economico, in fase di offerta, dovrà trasmettere la dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del Codice e s.m.i., nonché tutta la documentazione di cui all'art. 4 dell'Allegato I.01.

Tale equivalenza potrà essere soddisfatta in due modi, cioè i) dimostrando che il diverso CCNL indicato dall'O.E. garantisce le stesse tutele normative ed economiche rispetto a quello indicato dalla SA, ii) a fronte della disomogeneità delle tutele tra i due CCNL, impegnandosi in sede di offerta a garantire un trattamento integrativo in favore dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, al fine di scongiurare un ribasso delle tutele loro erogate (*Parere di precontenzioso dell'ANAC n. 437 dell'11 novembre 2025*). L'operatore economico dovrà formulare una dichiarazione precisa e circostanziata in cui i costi del personale relativi al suddetto premio di armonizzazione contrattuale siano stati stimati e considerati ai fini della formulazione dell'offerta.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con Fondi Anas.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'Elenco Prezzi ufficiale 2025 rev.1 di ANAS S.p.A. così come pubblicato sul sito istituzionale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il tempo per l'esecuzione dei lavori dell'appalto è così fissato in **1096 giorni**, comprensivo di 132 giorni per andamento sfavorevole, a decorrere dal verbale di consegna.

Resta, comunque, stabilito che il termine per l'ultimazione dei lavori previsti da progetto per singolo

anno solare è fissato:

per il 1° Anno dalla data del verbale di consegna al 31/12/2026;

per il 2° Anno dal 01/01/2027 al 31/12/2027;

per il 3° Anno dal 01/01/2028 al 31/12/2028;

per il 4° Anno dal 01/01/2029 alla scadenza dei 1096 giorni.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (articolo 120, comma 9, Codice Appalti).

In caso di attivazione dell'opzione di incremento del quinto, l'importo delle singole categorie di lavori potrà essere aumentato in misura anche non proporzionale ed in ogni caso nel rispetto dei requisiti di qualificazione posseduti.

4.3 REVISIONE PREZZI

In osservanza all'art. 60 e dell'articolo 119, comma 2-bis, Codice il corrispettivo dovuto all'Appaltatore/subappaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto delle modalità di seguito riportate.

Tale clausola non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

La presente clausola si attiva, negli appalti di lavori, al verificarsi di una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

A tal fine, si applica il seguente indice sintetico di cui all'art. 60, comma 3, del Codice:

Con riguardo ai lavori, l'indice sintetico del costo di costruzione di **un tratto stradale con tratto in galleria**.

Come previsto nell'Allegato II.2-bis, Sezione IV "Disposizioni economico-finanziarie e finali", all'art.16 "Disposizioni transitorie e finali", comma 2, l'indice sopra indicato potrà essere utilizzato fino a quando non saranno disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'Allegato II.2-bis.

Tale meccanismo di revisione prezzi opera anche per le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto derivato di subappalto o sub-contratto comunicato alla Stazione Appaltante per il quale è obbligatoria l'inserimento di analoga clausola di revisione.

Allorquando sarà pubblicato il Provvedimento del MIT, si rimanda all'applicazione dei TOL indicati negli elaborati progettuali.

Le variazioni degli Indici di riferimento verranno verificate mensilmente.

Allo scadere del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così per i successivi semestri sino al termine del Contratto - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo dell'opera al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, l'Alea.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Ai fini revisionali, il *dies a quo* per la valutazione delle variazioni degli Indici ISTAT è quello del mese di scadenza di presentazione dell'offerta.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

4.4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Ai sensi dell'art 67 comma 4 del Codice, i consorzi stabili di cui all' articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma singola;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti, sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- infine, ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara (lotto) l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro 10 giorni a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, ai sensi dell'art. 68, comma 20, del Codice, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224 - dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale che abbia presentato la domanda per

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario l'avallimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avallimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel prosieguo.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

In ogni caso, è preferibile inserire tutti i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e speciale ANCHE nella busta di qualifica del Portale Acquisti nell'ambito della gara di interesse.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la "Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni" COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema dell'ANAC accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Si applicano, coerentemente con la struttura societaria dell'operatore economico, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

Gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, al momento della presentazione dell'offerta, sono tenuti al caricamento nel FVOE (ove non sia già presente), pena esclusione, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.

Nello specifico, con riferimento alle cause di esclusione di cui artt. 95 del Codice, il concorrente dovrà altresì dichiarare tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo e non esaustivo le risoluzioni contrattuali disposte da ANAS o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del contenzioso; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 94, comma 1 del Codice corredate da documentazione comprovante lo stato pendente del procedimento).

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'Operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE 2.0, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Resta ferma l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova del requisito, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per la comprova dei requisiti, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, di cui al presente paragrafo, la Stazione appaltante opera attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'Operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.lgs. del 07 marzo 2005, n. 82 e con le Banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 99, in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata:

- b) Attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata alla categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto II.1.5 del bando, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività in oggetto.**

Le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica inferiore alla III, oltre all'Attestazione SOA, sono tenute al possesso della patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008 rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La comprova del requisito è fornita, anche attraverso il FVOE 2.0, con attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, eventualmente corredata dalla patente a crediti di cui sopra.

Tali documenti devono essere prodotti nella busta amministrativa, nonché forniti attraverso il FVOE 2.0.

6.3 INDICAZIONI PER RTI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale.

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art 30 comma 2 dell'allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 67 comma 5 del Codice, i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'art. 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. A tal fine, ai sensi dell'art. 68, commi 2 e 11, del Codice, i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, **le categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. L'inosservanza di quanto statuito ai commi 2 e 11 dell'art. 68 comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento dal procedimento concorsuale.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

6.4 INDICAZIONI PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico e professionali.

I requisiti di capacità tecnico professionali per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2 lett. b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d):

- Se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- Se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del codice.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

In ogni caso, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell'offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, fermo restando il disposto dell'art. 67 comma 4 ultima alinea del D.lgs. 31.03.2023 n. 36.

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, ultima linea del D.lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma e, in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura.

Qualora venga indicata una consorziata, in addizione od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, ANAS si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119 comma 1 del Codice.

7 AVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il **possesso dei requisiti di ordine speciale** di cui al punto 6.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo, è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio. Non è consentito l'avalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario su richiesta della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione dalla gara**. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare, con i limiti previsti dall'articolo 3 e come riportato nel Bando di gara, in coerenza con l'art. 119 del Codice.

Con riferimento alla categoria prevalente OG3 si precisa che sarà tassativamente vietato procedere al subappalto delle attività inerenti agli interventi di emergenza/Pronto intervento, come specificato all'art. 4, comma 1, del CSA Norme Tecniche – Pronto Intervento, che dovranno essere eseguiti direttamente dall'impresa aggiudicataria.

Le attività a cui si fa riferimento sono nello specifico contenute a pagina 8-9 del CSA Norme Tecniche e, in questa sede, così riassumibili:

- **Attivazione dell'intervento:** l'appaltatore deve essere in grado di intervenire e rendersi operativo indipendentemente dall'ora e dal giorno della chiamata, h24 e per tutta la durata del contratto (compreso notturni e festivi), con propri mezzi, maestranze ed attrezzature, raggiungendo il luogo dell'attività nell'arco di tempo di 60 (sessanta) minuti dalla chiamata di pronto intervento effettuata dalla SOC, Dal DL o dal personale da esso delegato (...);
- Comunicazione da parte dell'Appaltatore ad Anas;
- Fine dell'intervento;
- Rendicontazione delle attività.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, gli eventuali contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D. Lgs. 36/2023, le lavorazioni del presente appalto, subappaltabili nei limiti di cui al punto al punto 3, non potranno essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione della volontà di rafforzare il controllo delle attività da svolgersi e più in generale dei luoghi di lavoro. Trova applicazione il comma 11 dell'articolo 119.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare all'articolo 3. Nel caso in cui l'appaltatore individui un altro contratto in fase di offerta, dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione di equivalenza di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. tutta la documentazione di cui all'art. 4 dell'Allegato I.01.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett. a), b) e c), l'operatore economico si impegna a garantire:

- a) la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicatario è vincolato al rispetto dei criteri ambientali minimi.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 del codice l'Aggiudicatario è tenuto all'applicazione dei criteri Ambientali Minimi (d'ora in poi CAM) di cui al DM 05/08/2024 entrato in vigore il 21.12.2024 – "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)" di cui al punto 2.3.4 per "usi non strutturali" dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale.

Clausola di Salvaguardia – Liquidata la somma dei lavori eseguiti sino al momento del recesso l'ANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal contratto senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All'appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.

10 GARANZIA PROVISORIA

Non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria.

Si precisa che, anche se all'interno della piattaforma Portale Acquisti sia presente un tale campo, non dovrà essere alimentato, in quanto la predetta garanzia non è richiesta.

11 SOPRALLUOGO

Non è previsto l'obbligo di effettuare sopralluogo concordato con Anas, fermo restando l'opportunità di prendere autonomamente visione delle strade statali oggetto dei lavori.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 77,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE 2.0 ed allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii.

13 REGISTRAZIONE AL PORTALE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1 REGISTRAZIONE AL PORTALE ACQUISTI ANAS

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente online, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 12.2, previa registrazione al "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere

L'Offerta online, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara online è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al documento di cui al link "Verifica la configurazione HW e SW" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Per perfezionare la registrazione al Portale è necessario seguire le istruzioni dettagliate nella sezione "Area Fornitori" del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario online "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario online "Contratto Di Registrazione".

Allegare nell'apposito campo il su menzionato "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della password di accesso alla stessa, ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2.;

4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.

Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./Consorzi di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorzi o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica non certificata entrambi validi. A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (username e password - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui il concorrente stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i concorrenti dovranno:

1. Effettuare il login alla propria area riservata del Portale (previa attivazione della password);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTE DI OFFERTA > Procedura Aperta";

3. Cliccare sulla riga identificante la "RDO" di proprio interesse;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato A Partecipare" e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito le operazioni sopra elencate il concorrente potrà visualizzare la RDO per la quale ha espresso interesse a partecipare all'interno della sezione "Elenco Richiesta Di Offerta".

Ultimate tali operazioni i concorrenti potranno scaricare eventuale ulteriore documentazione di gara presente nell'area "Allegati" della RDO di proprio interesse e presentare la propria offerta online.

Per avviare il processo di risposta, i concorrenti dovranno accedere all'area "Mia Risposta" della RDO e cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" (tale azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO). Procedere, dunque, secondo quanto indicato al successivo paragrafo "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario online "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è "CEST/CET- *Central European Time* (Europe/Rome)".

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta online il concorrente deve contattare il servizio "Helpdesk" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via Web Form, cliccando sul link "Assistenza online per fornitori", che è presente nella Home Page del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "Helpdesk" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta online sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il termine perentorio delle ore **12:00 del giorno 13/04/2026**.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;
2. accedere alla "Risposta Economica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell'Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 16.

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Risposta Economica” del Portale Acquisti e quelli risultanti sul file “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato in lettere sul citato file.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su “Invia risposta” e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell'offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al presente disciplinare.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L'ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta online (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta online e/o di modifica dell'offerta online già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio “Helpdesk” al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* “Assistenza online per fornitori”, che è presente nella Home Page del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio “Helpdesk” è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi. Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Economica, il legale rappresentante dell'azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: *bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg*.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante firma digitale. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul Portale Acquisti nell'ambito della gara di interesse.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la RDO ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Economica. Resta salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della RDO e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta Economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione del DGUE e della lettera ufficiale di invio dell'offerta, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare di gara;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sempre soccorribili le dichiarazioni aventi ad oggetto la dichiarazione di subappalto, qualora le stesse, lascino margini di incertezza sul loro contenuto (esatta individuazione delle prestazioni oggetto della riserva, esatta quantificazione delle prestazioni oggetto di subappalto), ferma restando la non soccorribilità della mancanza assoluta della dichiarazione stessa;
- è sanabile la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

La stazione appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma.

La medesima area “Messaggi” dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la “Risposta di Qualifica” della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

- 1) lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE (compilato *online*) e le dichiarazioni integrative (allegato 1);
- 2) eventuale procura;
- 3) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 4) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4.

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

La “RISPOSTA DI QUALIFICA” è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la lettera ufficiale di invio dell'offerta, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home>L'Azienda< Governance e Trasparenza <Documenti Societari e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il Framework Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/ 2001), consultabile nella citata sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari";
- ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza **oppure** di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o

strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 del presente Disciplinare.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione in cui si indicano le categorie dei lavori nonché le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta, il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante lettera ufficiale di invio dell'offerta sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

- 1. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II "Requisiti di ordine generale" del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
- 2. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5, del Codice, eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;
- 3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al

percorso: Home>L'Azienda< Governance e Trasparenza <Documenti Societari e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il Framework Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001), consultabile nella citata sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari";

7. si impegna a rispettare quanto previsto nell'Allegato Ambiente allo Schema di Contratto. Si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

8. (in caso di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della Legge n. 190/2012 così modificato dall'art. 4-bis, comma 2, Legge n. 40 del 2020) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza;

9. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

11. [OMISSIS];

12. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

13. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

a) ***Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:*** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b) ***Dopo l'emissione del decreto di apertura:*** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.;

15. dichiara di assumere gli impegni previsti dall'art. 102, comma 1, del Codice;

16. dichiara per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e per tutta la sua durata:

□ di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto, ed ai subappaltatori ai sensi dell'art. 11 del Codice, il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante all'articolo 3 del presente disciplinare;

[oppure nel caso di utilizzo di CCNL differente]

di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto ai sensi dell'art. 11 del Codice il seguente CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante garantendo le medesime tutele del CCNL indicato dalla Stazione Appaltante e la sua equivalenza;

17. di applicare i criteri Ambientali Minimi (d'ora in poi CAM) di cui al punto 2.3.4 per "usi non strutturali" dell'allegato 1 del DM 05 agosto 2024;

18. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

19. di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, che l'offerta presentata, sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma di approvvigionamento digitale (nel caso di specie, il Portale Acquisti) indipendentemente da una apposita istanza presentata dal richiedente, e:

- autorizza la Stazione Appaltante ad ostendere l'offerta presentata;

OPPURE

- indica i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

20. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

15.6.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

21. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC tramite il FVOE e allegata nella busta di qualifica;

22. ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante la situazione di convivenza con eventuali familiari di maggiore età e/o "more uxorio", compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato 3).

Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;

23. Documenti a comprova dei requisiti di capacità tecnica-professionale richiesti al paragrafo 6.2 del presente disciplinare (SOA).

15.6.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito

alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "BUSTA ECONOMICA" della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti ANAS, il Concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 4 e contenente i seguenti elementi:

- a. ribasso unico percentuale offerto rispetto all'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre e in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.

Il ribasso unico offerto dovrà essere inserito all'interno dell'apposita voce del Portale Acquisti utilizzando la virgola per i decimali e non il punto.

In caso di discordanza tra i valori quotati sulla sezione “Busta Economica” del Portale e quelli risultanti nel “Modulo Offerta Economica”, verrà ritenuto valido e vincolante quanto indicato sul citato allegato “Modulo Offerta Economica”;

- b. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

- c. La stima dei costi della manodopera prevista a base d’appalto ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

- d. Conferma o eventuale diversa indicazione dei Contratti Collettivi Nazionali applicati ai propri dipendenti per l’appalto; in caso di difformità con quanto previsto a base di appalto si rimanda a quanto previsto all’art. 11, commi 3 e 4, del Codice in materia di stima dei costi della manodopera.

In caso di indicazione di differente contratto collettivo, rispetto a quello indicato in sede di gara, l’operatore economico, in fase di offerta, dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. tutta la documentazione di cui all’art. 4 dell’Allegato I.01.

Tale equivalenza potrà essere soddisfatta in due modi, cioè i) dimostrando che il diverso CCNL indicato dall’O.E. garantisce le stesse tutele normative ed economiche rispetto a quello indicato dalla SA, ii) a fronte della disomogeneità delle tutele tra i due CCNL, impegnandosi in sede di offerta a garantire un trattamento integrativo in favore dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto, al fine di scongiurare un ribasso delle tutele loro erogate (Parere di precontenzioso dell’ANAC n. 437 dell’11 novembre 2025).
L’operatore economico dovrà formulare una dichiarazione precisa e circostanziata in cui i costi del personale relativi al suddetto premio di armonizzazione contrattuale siano stimati e considerati ai fini della formulazione dell’offerta.

In ogni caso, fermo quanto sub lett. c) e d), il concorrente – al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica di cui all’art. 102, comma 2 del Codice in ordine all’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore di cui all’art. 102, comma 2 lett. b) e la verifica della congruità dei costi della manodopera ai sensi dell’art- 54 del D. Lgs. 36/2023- dovrà presentare apposita documentazione relativa alla gestione della manodopera.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera ufficiale di invio dell’offerta.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f), del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione aggiudicatrice, per la verifica di congruità delle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice, come indicato ai seguenti punti.

Ai sensi dell'art. 54 comma 2 per il calcolo della soglia di anomalia, sarà utilizzato il metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

Si procederà, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, all'esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque.

Qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, sottoponendo a verifica di congruità le offerte presentate in base alla procedura sotto descritta.

Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, l'offerta sarà anormalmente bassa al verificarsi contemporaneamente di tutti i seguenti elementi specifici.

Di seguito gli elementi specifici ex art. 110 del Codice:

1. qualora venga indicato un importo complessivo per gli oneri aziendali della sicurezza inferiore all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente 0.0075 (previsto nelle indicazioni operative sulla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza di ITACA del 19 febbraio 2015) all'importo complessivo offerto per lavori; (n.b. gli oneri da rischio specifico o aziendali saranno considerati congrui qualora siano di un importo compreso tra il 3,00% e il 5,00% delle spese generali a loro volta comprese tra il 13,00% e il 17,00% dell'importo offerto per l'appalto).

2. qualora venga indicato un importo complessivo della manodopera inferiore ad € 257.034,12.

Ai sensi della art. 110, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 la suddetta verifica verrà svolta anche con riferimento ai costi della manodopera e ai costi della sicurezza da rischio specifico (costi aziendali) che dovranno essere indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA – APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE RELATIVA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE DOCUMENTALE

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del Portale Acquisti.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company.

Il Seggio, nella prima seduta di gara, procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle economiche. L'apertura della busta amministrativa e la verifica dei requisiti di partecipazione sarà effettuata successivamente alla proposta di aggiudicazione sul solo aggiudicatario, in virtù della c.d. **"inversione procedimentale"**.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale procedendo all'esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione sia del primo che del secondo, si proseguirà sulla base della graduatoria delle offerte, con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti.

Nella prima seduta di gara, il Seggio procederà all'apertura di ciascuna busta contenente l'offerta economica, all'elaborazione della graduatoria, nonché, laddove il numero delle offerte ammesse sia superiore a 5, al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 110 del Codice.

Altrimenti, laddove il numero di offerte sia inferiore a 5, si chiude la seduta di gara dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato il medesimo ribasso potenzialmente aggiudicatario, ai fini del perfezionamento della proposta di aggiudicazione si procederà a sorteggio, previa convocazione di successiva seduta di gara, svolta secondo le modalità di cui al paragrafo 2.4.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 90 del Codice, le eventuali esclusioni disposte nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;

- presentazione di offerte inammissibili, in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'offerta economica presentata ha superato l'importo a base di gara.

Il seggio di gara formula la proposta di aggiudicazione che sarà sottoposta alla verifica dei costi della manodopera ai sensi del comma 5, lett. d) dell'art. 110 del D.lgs. n. 36/2023.

19 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procederà a comunicare tempestivamente la data e l'orario della prima seduta di gara riservata attraverso l'area messaggistica del Portale Acquisti, in occasione della quale accerterà a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali.

Rinviando ai lavori della stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara, per l'esame della documentazione amministrativa, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del Codice, il Seggio di gara, in apposita seduta, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta economica.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di Gara procede ad aprire le offerte economiche e, secondo i criteri e le modalità descritti nel disciplinare, formula la graduatoria finale. Relativamente all'offerta del primo concorrente risultato in graduatoria procede, con il RUP, alla verifica dei costi della manodopera ai sensi della lettera d), comma 5, dell'art. 110 del Codice, indicati nell'offerta economica ai sensi dell'articolo 108, comma 9, del Codice.

20 VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione Appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità “Messaggi” del Portale le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) proporre al RUP eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte risultate anormalmente basse a cura del RUP, il Seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Il Seggio di gara procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 1 quater**:

“di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiaro e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana. L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., i.e. di non essere:

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

oppure

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del Codice, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;

2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 duodecies di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, la Stazione Appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguanti, inclusi l'effettuazione di uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente. (**Allegato 1 quater**)

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione efficace, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - **verrà stipulato per scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione**. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.

Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Trova applicazione al presente appalto quanto previsto all'art. 125, comma 1, del Codice, in tema di anticipazione del prezzo nella misura massima del 20% dell'importo netto contrattuale.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Gli importi dei propri costi della manodopera - indicati dal Concorrente nell'offerta economica per lavori - dovranno tenere conto della specificità dei lavori in appalto, dell'eventuale presenza di Nuovi Prezzi e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la Provincia nella quale si svolgono le attività.

Di conseguenza, il Concorrente – tenendo conto dell'invariabilità di quanto dichiarato in sede di offerta - dovrà indicare nella tabella riportata nell'allegato "Allegato 5 –Costi Manodopera" le condizioni che hanno portato alla propria valutazione dell'importo complessivo della manodopera.

Laddove questi siano inferiori a quelli a base di appalto, il Concorrente dovrà giustificare la variazione ricordando che gli importi offerti per la manodopera saranno presi a riferimento in caso di apertura di verifica dell'anomalia.

Qualora le suddette indicazioni e giustificazioni del Concorrente non siano ritenute valide, la Stazione Appaltante valuterà se procedere all'esclusione del concorrente ovvero all'avvio della procedura di valutazione della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 comma 4 lett. a) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17 comma 5 del Codice aggiudica l'appalto.

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni *bis*.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 3 del Decreto Semplificazioni).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011e ss.mm.ii.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'artt. 117 del Codice e secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante

Detta garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che **la compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione **dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS** sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei **comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito **istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

Saranno, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese di bollo, di registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipulazione del contratto d'appalto e all'acquisizione dei documenti e disegni di progetto con relative copie.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24 CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO

Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari".

L'Aggiudicatario è altresì consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito è stato adottato il *Framework* Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari" del sito www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

25 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto esclusivamente previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto

di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Al fine di visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti, l'operatore economico interessato all'accesso dovrà trasmettere la relativa richiesta per il tramite area "Messaggi" della RDO, apponendo la "Classificazione Messaggio" "Accesso agli Atti". L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima area "Messaggi" della RDO.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, del Codice ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

La partecipazione alla gara presuppone il consenso degli operatori economici all'ostensione della propria offerta. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (*know-how*).

In tal caso, l'operatore dovrà puntualmente e specificamente indicare le parti da segregare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, da adeguata e comprovata motivazione, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente.

Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento.

All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione di aggiudicazione efficace.

A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale di POTENZA.

27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii). In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA GESTIONALE
Dott. Cataldo ROSITO

Allegati al Disciplinare di gara:

- Allegato 1 Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta e dichiarazioni integrative;
- Allegato 2 (1 quater) Dichiarazione dell'offerente primo in graduatoria
- Allegato 3 Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia;
- Allegato 4 Modulo offerta economica;
- Allegato 5 Dettaglio costi della manodopera;
- Allegato 6 Dichiarazione equivalenza CCNL;
- Allegato 7 Manuale DGUE – Operatore economico;
- Allegato 8 Elaborati progettuali.